

TARES
ultime disposizioni normative

29 ottobre 2013

Inquadramento

TARES = nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

- Introdotta dall'art. 14 del DL 201/2011
- dal 1 gennaio 2013 è stato istituito in tutti i Comuni a copertura dei costi di gestione dei **rifiuti urbani e assimilati agli urbani** avviati allo smaltimento in regime di privativa pubblica e dei costi relativi ai servizi indivisibili

caratteristiche principali

- ❑ sostituisce tutte le precedenti forme di prelievo (TARSU, TIA)
- ❑ ha natura tributaria (al pari della TARSU - non applicabilità dell'IVA)
- ❑ il gettito deve garantire la copertura del 100% dei costi (al pari della TIA)
- ❑ prevede una maggiorazione di 0,30 euro/mq (aumentabile fino a 0,40), destinata allo Stato, a copertura dei servizi indivisibili (manutenzione strade e verde, illuminazione pubblica, polizia locale, ecc.)

Inquadramento

TARES = componente RIFIUTI + componente SERVIZI

- 1. Componente RIFIUTI** = Quota fissa **Qf** (tiene conto di investimenti, ammortamenti, costi di personale) + Quota variabile **Qv** (tiene conto degli effettivi costi di raccolta e trasporto, smaltimento, ecc.)
- 2. Componente SERVIZI** = maggiorazione di **0,30 euro/mq** (aumentabile fino a 0,40), destinata allo Stato, a copertura dei servizi indivisibili del Comune

$$\text{TARES} = Qf + Qv + 0,30 \text{ euro/mq}$$

Le quote vengono ripartite secondo criteri razionali tra utenze domestiche e utenze non domestiche

Presupposti di applicazione

Il TARES è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga **locali** (= *unità immobiliari o porzioni della stessa destinate ad uno specifico utilizzo - abitativo, commerciale, produttivo, servizi - e dotate di specifica autonomia funzionale*) o **aree scoperte** suscettibili di produrre rifiuti (urbani o assimilati agli urbani), a prescindere dall'uso a cui sono adibiti

- ❑ Non rileva quindi la produzione effettiva ma quella **potenziale**
- ❑ Il possesso va inteso come condizione residuale in assenza di conduzione o detenzione in capo ad altro soggetto
- ❑ In caso di utilizzo temporaneo (fino a **6 mesi** anche non continuativi nel corso dell'anno) il soggetto passivo è il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie

Per tutti i fabbricati la superficie imponibile (da considerare ai fini TARES) è – attualmente - quella **calpestabile** suscettibile di produrre rifiuti urbani o assimilati. In futuro sarà l'80% della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria, il 100% per quelli a destinazione non ordinaria.

Esclusioni


Alcune superfici o parti di esse non sono tassabili. I casi più interessanti:

- ❑ Superfici non suscettibili di produrre rifiuti (ad esempio impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento, vani ascensori, celle frigorifere)
- ❑ unità immobiliari in ristrutturazione, ovvero prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento a servizi di rete
- ❑ aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad esclusione delle aree scoperte operative
- ❑ **superfici o parti di esse ove si formano, di regola, rifiuti speciali** (non assimilabili) a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

Per le attività per cui non è possibile determinare in maniera esatta la quota di superficie ove si producono rifiuti speciali non assimilati sono previste riduzioni forfetarie (%) della superficie imponibile

Rifiuti speciali, urbani e assimilati

L'art. 184 del D.Lgs. 152/06 classifica i rifiuti in:



sono rifiuti urbani (art. 184, comma 2):

- a) i rifiuti **domestici** ... provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di **civile abitazione**
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi **adibiti ad usi diversi** da quelli di cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità**, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g)

...

sono rifiuti speciali (art. 184, comma 3):

...

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
- e) i rifiuti da attività commerciali
- f) i rifiuti da attività di servizio

Rifiuti speciali, urbani e assimilati

I rifiuti delle attività artigianali sono a priori, per definizione, **rifiuti speciali**

Alcuni di questi rifiuti, tuttavia, possono essere assimilati (per qualità e quantità) ai rifiuti urbani dai Comuni attraverso una specifica *delibera di assimilazione*.

A seguito della delibera di assimilazione, che in attesa dell'emanazione di specifici criteri viene condotta sulla base di un decreto ministeriale del 1984 (criteri di assimilabilità), i rifiuti speciali vengono a tutti gli effetti derubricati in rifiuti "urbani" ed entrano nel relativo circuito di gestione


A questo punto le superfici ove si producono rifiuti speciali "assimilati" agli urbani vengono in tutto o in parte dichiarate tassabili ai fini TARES

Per sapere quali rifiuti speciali sono assimilati agli urbani (e fino a quale quantità) è necessario sfogliare ogni singolo regolamento comunale di gestione dei rifiuti.

Calcolo della tariffa

La tariffa è calcolata sulla base di “coefficienti potenziali di produzione” (kg/mq) che variano a seconda dell’attività e dell’area geografica. Questo sistema di calcolo penalizza alcune attività per cui sono stati fissati coefficienti molto alti e a volte poco aderenti alla realtà

TARES - es. Kc medio per comuni < 5000 ab (nord)



Sulla tariffa così calcolata sono applicabili riduzioni

La più interessante per le utenze non domestiche è l’applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a recupero per il tramite di un soggetto diverso dal gestore del pubblico servizio

Procedimento in sintesi

In sintesi il processo di calcolo del TARES è il seguente:

1. Si calcola la superficie tassabile scorpendo dalla superficie totale (calpestabile) le superfici non tassabili (es. quelle ove si producono rifiuti speciali non assimilati) oppure applicando, laddove previsto, le riduzioni di superficie forfetarie
2. Sulla superficie residua così calcolata si determina la tariffa (in base ai coefficienti e al metodo fissato dal DPR 158/99)
3. Si applica quindi la riduzione tariffaria nei casi previsti (ad esempio sulla base dei rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a recupero per il tramite di un soggetto diverso dal gestore)

Per il 2013 i Comuni hanno calcolato il TARES sulla base dei dati denunciati e utilizzati per il calcolo della TARSU/TIA. Anche gli importi sono commisurati a quanto versato in precedenza con TARSU/TIA salva l'applicazione della maggiorazione di 0,30 euro/mq. In genere non sarà necessario presentare nuova dichiarazione (salvo variazioni)

Aspetti critici

- ❑ aumento dei costi, soprattutto in quella realtà dove il sistema di prelievo era basato sulla TARSU (copertura dei costi con risorse in parte extra gettito)
- ❑ Mancanza o incompletezza delle delibere di assimilazione, oppure delibere troppo generiche e ampie in cui viene praticamente assimilato quasi tutto
- ❑ Conseguente difficoltà nello stabilire se un determinato rifiuto è assimilato o meno ovvero nel decidere se una determinata area è tassabile o meno
- ❑ Criteri di forfetizzazione delle superfici promiscue sfavorevoli alle imprese

Per alleggerire il carico sulle imprese Confartigianato ha lanciato nell'estate 2013 l'operazione TARES:

- Lettera al presidente ANCI con richiesta di annullamento TARES e a seguire proposte di semplificazione e di richiesta di concertazione
- Lettera ai Sindaci della provincia di Udine con una serie di proposte operative in merito all'applicazione del TARES

Le richieste di Confartigianato

- ❑ esclusione dal computo della superficie utile ai fini TARES di aree produttive, magazzini di materie prime e prodotti finiti, aree esterne destinate al transito e al parcheggio di veicoli
- ❑ l'assimilazione deve essere effettuata dal Comune con apposita delibera e si deve basare su criteri di qualità e quantità i cui limiti tengano effettivamente conto delle condizioni produttive, delle differenze tra attività e delle reali potenzialità del gestore
- ❑ le percentuali forfetarie utilizzate nel calcolo della superficie assoggettabile a TARES in quelle attività ove la superficie è promiscua devono essere aderenti alla realtà e non sfavorevoli per le utenze
- ❑ le riduzioni tariffarie previste in caso di conferimento dei rifiuti assimilati a soggetti diversi dal gestore possano coprire, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 14 c. 18 del DI 201/2011, l'intero ammontare della parte variabile della tariffa.

Pagamenti e prospettive

Per l'anno 2013 i Comuni hanno potuto decidere scadenze e numero della rate (rate di acconto + saldo) a partire da luglio. La maggiorazione di 0,30 euro/mq sarà versata, a partire da dicembre, con l'ultima rata

Per le prime rate potranno essere utilizzati i precedenti bollettini TARSU/TIA , per l'ultima rata (con la maggiorazione) dovranno essere utilizzati gli appositi bollettini pubblicati a maggio

La Legge di conversione del DL 102/2013, approvato definitivamente dal Senato il 24 ottobre 2013, prevede che i Comuni possano decidere entro il 30 novembre se:

- Applicare il TARES per il 2013
- determinare i costi del servizio 2013 sulla base dei criteri 2012 (TARSU o TIA) conservando comunque la maggiorazione di 0,30 euro/mq destinata allo Stato

Ciliegina sulla torta: il TARES è già destinato a morire nel 2014. Il DL stabilità 2014, in esame del Senato, ha previsto la sua sostituzione con il TRISE (tributo rifiuti e servizi), la cui componente TARI coprirà appunto il servizio rifiuti mentre la componente TASI coprirà i servizi indivisibili.